



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

ORIGINALE

Bologna, 11/1/2016

Protocollo:661/ru

TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA

SEZIONE LAVORO

R.G.L. n. 1014/2015- Giudice Dott. Roberto Rivero

(Udienza del 26 gennaio 2016)

COMPARSA DI COSTITUZIONE E DELEGA EX ART. 417 - BIS C.P.C.

Per

**L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI / DIREZIONE
INTERREGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE**, (C.F.:
97210890584), in persona del Direttore *pro-tempore* dott. ing. Sergio Ciardiello
, con sede in Bologna alla via Marconi n. 34, rappresentata e difesa ai sensi
dell'art. 417-bis c.p.c. dai dipendenti dott.ssa **Maria
PREITI**(C.F.:PRTMRA71H50A944Z)PEC:[did.emiliaromagnamarche@pce.
agenziadogane.it](mailto:did.emiliaromagnamarche@pce.agenziadogane.it), dott.ssa Simona ORIOLO (C.F.: RLOSMN75L66D086XI),
dott. Vitaliano MERCURIO (C.F.: MRCVLN71M02C352I) e il dott. Giorgio
VOCATURO (C.F.: VCTGRG72E15D086L) come da delega a margine del
presente atto, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio dell'Agencia delle
Dogane di Ravenna sito in Via.Darsena San Vitale, 48;

(RESISTENTE)

CONTRO

FORESTA Gennaro (C.F.:FRSGNR58B24F839J), **SCARPATI Gennaro**
(C.F.:SCRGNR65L14F839R) e **ZARRILLO Vincenzo**
(C.F.:ZRRVCN59A05E932A), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Laura

DELEGA EX 417-BIS CPC
Il sottoscritto Direttore Interregionale per l'Emilia Romagna, e le Marche nel giudizio iscritto al n. R.G.L. 1014/2015, pendente dinanzi a codesto Tribunale, promosso contro l'Agencia delle Dogane e dei Monopoli, dai Sigg. Foresta Gennaro, Scarpati Gennaro, Zarrillo Vincenzo, con ricorso notificato il 6 ottobre 2015,
DELEGA
ai sensi dell'art 417 bis cpc, la dott.ssa Maria PREITI, il dott. ssa Simona ORIOLO, il dott. Vitaliano MERCURIO e il dott. Giorgio VOCATURO, dipendenti in servizio presso questa Direzione, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, l'amministrazione convenuta nel presente giudizio, con ogni facoltà di legge, ivi comprese quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare la rinuncia nonché rendere, nel corso dello stesso, l'interrogatorio che il Giudice riterrà più opportuno disporre
Bologna, 11/1/2016
Il Direttore Interregionale
dott. ing. Sergio Ciardiello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 13.01.16
IL CANCELLIERE

DIREZIONE INTERREGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE
Area Legale
40122 Bologna, Via Marconi, 34 - Telefono +39 051 3783136 - Fax +39 0513883193 -
pec: did.emiliaromagnamarcha@pce.agenziadogane.it

Napolitano, ed elettivamente domiciliati presso la stessa in Ravenna, Via
Guidone n. 25;

(RICORRENTE)

PREMESSO CHE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 6 ottobre 2015, i Sigg. Foresta Gennaro, Scarpati Gennaro e Zarrillo Vincenzo, tutti in servizio presso l'Ufficio delle Dogane di Ravenna con la qualifica di funzionari di Terza Area, fascia retributiva F3, hanno adito il Tribunale di Ravenna, sezione lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto ad ulteriori punti, oltre a quelli già riconosciutigli dall'Agenzia, nell'ambito della procedura selettiva di progressione economica bandita dall'Amministrazione con Determinazione direttoriale prot. n. 2662 del 4 febbraio 2014, per 334 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 (doc.1), con conseguente riformulazione della graduatoria di merito di cui alla Determinazione direttoriale prot. n. 29524/RI/2014 e successive modifiche ed integrazioni (doc. 2).

A tal fine, i deducenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

<<Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, accogliere il presente ricorso e per l'effetto così decidere:

previo accertamento dell'illegittimità, per i motivi esposti in narrativa, dell'esito della procedura selettiva per il passaggio all'interno della terza area dalla fascia F3 a F4 n. prot. 2662/2014 e delle conseguenti graduatorie nazionali di cui alla delibera del direttore dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 29524/RI/2014 e successive modifiche ed integrazioni

Nel merito in via principale:

- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il punteggio così come auto-attribuito in sede di domanda di partecipazione alla procedura selettiva o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, come da fatti e motivi del presente ricorso e per l'effetto*
- condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore*



e/o rappresentante legale pro tempore, ad attribuire ai ricorrenti il punteggio relativo agli incarichi di responsabilità degli uffici periferici come segue o come viene ritenuto di legge o di giustizia:

FORESTA GENNARO: punti 1,50 con punteggio complessivo di 32,25.

SCARPATI GENNARO: punti 2,50 con punteggio complessivo di 33,25

VINCENZO ZARRILLO: punti 1,75 con punteggio complessivo di 32,50

- ordinare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore e/o rappresentante legale pro tempore, la corretta formazione della graduatoria nazionale dei dipendenti tenendo conto del diverso punteggio attribuito ai ricorrenti provvedendo altresì ad individuare il corretto inquadramento professionale ed economico.

Nel merito, in via di prima subordinata:

- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il punteggio così come auto-attribuito in sede di domanda di partecipazione alla procedura selettiva, ad esclusione degli incarichi consecutivi presso lo stesso presidio, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, come da fatti e motivi del presente ricorso e per l'effetto

- condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore e/o rappresentante legale pro tempore, ad attribuire ai ricorrenti il punteggio relativo agli incarichi di responsabilità degli uffici periferici come segue o come viene ritenuto di legge o di giustizia

FORESTA GENNARO:

g) responsabile Caviro prot. 16140/2001;

h) responsabile Villapana prot. 18150/2004;

i) responsabile Mazzari prot. 8094/2006;

j) responsabile Dister Spa prot. 22077/2007

punti 1 con punteggio complessivo di 31,75.

SCARPATI GENNARO:

k) Responsabile ENI Spa prot. n. 5529 del 10.03.2008;

l) Responsabile Polimeri Europa Spa prot. n. 14818 del 03.07.2007;

m) Responsabile ALMA Petroli prot. n. 15555 del 12.07.2007;

n) Responsabile Verifiche tecniche prot. n. 6059 del 04.04.2006;

o) Responsabile Servizio bilanci energetici e controlli prot. n. 18150 del 24.05.2004.



punti 1,25 con punteggio complessivo di 33,25

VINCENZO ZARRILLO:

p) responsabile Mazzari prot. 43285/2001;

q) responsabile Dister prot. 8094/2006;

r) responsabile Caviro prot. 20146/2007;

s) responsabile Tampieri prot. 22077/2007

punti 1 con punteggio complessivo di 31,75

- ordinare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore e/o rappresentante legale pro tempore, la corretta formazione della graduatoria nazionale dei dipendenti tenendo conto del diverso punteggio attribuito ai ricorrenti provvedendo altresì ad individuare il corretto inquadramento professionale ed economico.

Nel merito, in via di seconda subordinata, solo per i ricorrenti Foresta e Scarpati:

- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti Foresta Gennaro e Scarpati Gennaro a vedersi riconosciuto il punteggio così come riconosciuto dall'amministrazione resistente in sede di partecipazione alla procedura selettiva n. 14851/RI/2010 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, come da fatti e motivi del presente ricorso e per l'effetto

- condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore e/o rappresentante legale pro tempore, ad attribuire ai ricorrenti Foresta Gennaro e Scarpati Gennaro il punteggio relativo agli incarichi di responsabilità degli uffici periferici come segue o come viene ritenuto di legge o di giustizia:

FORESTA GENNARO: punti 1 con punteggio complessivo di 31,75.

SCARPATI GENNARO: punti 0,75 con punteggio complessivo di 31,75

- ordinare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore e/o rappresentante legale pro tempore, la corretta formazione della graduatoria nazionale dei dipendenti tenendo conto del diverso punteggio attribuito ai ricorrenti provvedendo altresì ad individuare il corretto inquadramento professionale ed economico;

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege>>.

Salvezze illimitate.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche, in persona del Direttore Interregionale *dott. ing. Sergio Ciardiello* come sopra rappresentata e difesa, contestando ogni avversa deduzione e domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e chiedendone il rigetto per i seguenti motivi.

FATTO

Con Determinazione prot. n.2662 del 4 febbraio 2014 l'Agenzia ha bandito una procedura selettiva finalizzata all'attuazione di complessivi 334 sviluppi economici all'interno della Terza area, dalla fascia retributiva F3 a quella F4, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

Ambendo al suddetto avanzamento, gli odierni ricorrenti hanno presentato, per il tramite dell'Ufficio di servizio, domanda di partecipazione al bando, dichiarando il punteggio posseduto in forza dei titoli autocertificati (**doc. 3-5**).

In particolare, il Sig. Foresta Gennaro si è attribuito il punteggio complessivo di 32,25 punti; il dipendente Scarpati Gennaro il punteggio di 33,25 punti ed il dipendente Zarrillo Vincenzo quello di 32,50 punti.

In sede di verifica dei titoli e dei requisiti richiesti e dichiarati dai candidati alla procedura in argomento, la Commissione di valutazione, istituita *ad hoc* da questa resistente Amministrazione, ha rettificato in diminuzione il punteggio calcolato dai ricorrenti per l'esclusione, dalla categoria "*esperienza professionale*", di alcuni incarichi indicati in domanda perché non rientranti in alcuna delle tipologie previste dal bando.

In particolare, la Commissione ha escluso dal novero dei titoli valutabili, il servizio svolto dai ricorrenti quali responsabili di uffici finanziari di fabbrica e, in relazione al dipendente Scarpati, anche quello relativo al servizio di responsabile verifiche tecnico/amministrative-unità accise e responsabile servizio bilanci energetici e controlli.

A seguito della suddetta rettifica, al dipendente Foresta Gennaro è stato attribuito il punteggio di 30,75; al Sig. Scarpati Gennaro quello di 31,00 ed al Sig. Zarrillo Vincenzo il punteggio di 30,75.

Con Determinazione Direttoriale prot. 29524 del 3 dicembre 2014, l'Agenzia ha adottato la graduatoria generale di merito della procedura selettiva di cui trattasi, in seno alla quale i deducenti si sono collocati tutti in posizione non utile ai fini dell'attribuzione dell'ambito avanzamento economico: il Sig. Foresta alla posizione n. 470; il Sig. Scarpati a quella n.381 ed il Sig. Zarrillo a quella n. 463. Il 15 dicembre 2014, l'Ufficio delle Dogane di Ravenna, ha trasmesso a questa resistente Direzione (**doc. 6**), le formali istanze di accesso formulate dai ricorrenti agli atti relativi alla determinazione del proprio punteggio nell'ambito della procedura di progressione di cui ci si occupa

Nel mese di gennaio 2015 i deducenti hanno tutti preso visione ed estratto copia dei documenti interessati (verbali di accesso-**doc. 7-9**).

Successivamente, in data 2 marzo 2015, la graduatoria di merito della progressione economica dalla posizione F3 a quella F4 della Terza Area, è stata rettificata con Determinazione prot. n.5554/RI (**doc. 10**).

Il punteggio attribuito ai dipendenti non ha subito variazioni di sorta ma, a causa di rettifica della votazione di altri candidati, il sig. Foresta è passato dalla posizione n. 470 a quella n. 469; il sig. Scarpati dalla posizione n. 381 a quella n. 386 ed il Sig. Zarrillo da quella n. 463 a quella n. 462.

Con istanza del 3 marzo 2015 (**doc. 11**), riprodotta il 6 marzo 2015 (**doc. 12**), il dipendente Scarpati ha chiesto l'accesso alla propria domanda di riesame del punteggio assegnato, presentata il 31 dicembre 2014 (**doc. 13**) e rimasta inevasa, e la comunicazione delle ragioni della mancata valutazione dei titoli contestati.

Con le medesime istanze, il ricorrente ha domandato di poter prendere visione della nota con la quale questa Direzione ha trasmesso alla Centrale Area Personale e Organizzazione, competente alla redazione della graduatoria generale di merito, le rettifiche apportate al punteggio di altri candidati all'odierna procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento delle relative istanze di riesame.

Il 17 marzo 2015 il Sig. Scarpati, ha presentato una integrazione alla richiesta di riesame datata 31 dicembre 2014 (**doc. 14**).

La comparente, in risposta a tutte le summenzionate istanze ha, con nota prot. n. 9432 del 24 marzo 2015 (doc. 15), comunicato al dipendente le ragioni per le quali la Commissione esaminatrice, pur avendo riesaminato il punteggio di spettanza, ha ritenuto di non dover modificare la votazione già attribuita, ed ha rigettato la domanda di accesso, per carenza dei requisiti per l'esercizio del relativo diritto, alla nota con la quale questa resistente Agenzia ha inviato alla Direzione centrale le rettifiche apportate al punteggio di altri candidati.

In seguito, il 20 aprile 2015 (doc. 16), sempre il dipendente Scarpati, ha presentato domanda di accesso agli atti della precedente procedura di progressione economica, dalla fascia retributiva F3 a quella F4, della terza Area, indetta con Determinazione Direttoriale prot. 14851/RI del 25 maggio 2010, della quale non è risultato vincitore, e copia del verbale della seduta della Commissione esaminatrice nella quale è stata valutata la propria istanza di riesame del punteggio attribuito nella corrente procedura di progressione economica.

Il diritto di accesso è stato esercitato giorno 8 maggio 2015 (doc. 17).

Da ultimo, in data 11 agosto 2015, la graduatoria di merito della progressione economica dalla posizione F3 a quella F4 della Terza Area, è stata rettificata con Determinazione prot. n. 18173/RI (doc. 18).

Anche in questa occasione, il punteggio attribuito ai ricorrenti non ha subito mutazione di sorta, ma la posizione occupata dal Sig. Scarpati in seno alla graduatoria generale di merito, è slittata dalla 386° alla 390°, a seguito di rettifica del punteggio attribuito ad altri candidati.

DIRITTO

I. MANCATA COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI

Si rileva in via pregiudiziale l'incompletezza del contraddittorio nel presente giudizio.

Al riguardo, infatti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 182 c.p.c. - che deve ritenersi richiamato, per il processo del lavoro, dall'art. 421, co. 1° - "II

giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.”

Invero si osserva che, nel caso di specie, le censure avanzate dai ricorrenti avverso la determinazione n.29524 e successive modifiche ed integrazioni, di proclamazione dei vincitori della procedura di progressione economica da F3 a F4 con decorrenza dal 1° gennaio 2010 sono suscettibili di travolgere, ove accolte, le posizioni giuridiche consolidate in capo a tutti quei partecipanti alle procedure concorsuali che si sono utilmente collocati in graduatoria.

Questi ultimi, pertanto, in qualità di portatori di un interesse contrario alla rimozione, riformulazione e/o disapplicazione dei provvedimenti impugnati, assumono nell'odierno ricorso, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., la posizione di litisconsorti necessari e, in quanto tali, legittimati a parteciparvi.

Inoltre, avverso la determina di cui all'odierno giudizio, sono attualmente pendenti, nel territorio nazionale, diversi ricorsi giurisdizionali, appare pertanto necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.

2. LEGITTIMITA' DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO AI RICORRENTI

L'Amministrazione ha correttamente escluso dal novero dei titoli valutabili quelli oggetto dell'odierna contestazione perché non coerenti con alcuna delle tipologie previste dal bando di concorso prot. 2662/RI/2014.

Il bando di concorso in argomento, al punto A3) precisa che “Sul piano generale, incarichi valutabili sono quelli conferiti o dal Direttore dell'Agenzia o da Direttori di strutture di vertice, centrali o periferiche, ovvero dal Direttore o Reggente dell'Ufficio. Sono valutabili gli incarichi coerenti con il modello organizzativo dell'Agenzia e con i contratti decentrati territoriali e che implicino l'attribuzione di attività/funzioni ulteriori rispetto alla normale attività d'Ufficio cui il singolo dipendente è assegnato....”

La circolare interpretativa prot. n. 117427 del 13 settembre 2010 (doc. 19), resa per una precedente progressione economica, ma applicabile anche al bando di cui trattasi, in virtù dell'identità delle disposizioni ivi contenute, specifica ulteriormente che “Sono valutabili, quindi, esclusivamente gli incarichi conferiti

dal 1° gennaio 2001, ossia dalla data di avvio dell'Agenzia delle Dogane, purché "coerenti con il modello organizzativo dell'Agenzia" - considerato nella sua evoluzione dalla suddetta data del 1° gennaio 2001 - e con la contrattazione decentrata territoriale. Al fine dell'individuazione degli incarichi valutabili occorre, pertanto, far riferimento al modello organizzativo desumibile dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia, dalle determinazioni direttoriali concernenti l'organizzazione degli Uffici centrali e di quelli periferici, nonché alla contrattazione decentrata territoriale".

L'Agenzia, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di datore di lavoro, ha dunque deciso quali attività ricompensare e quali no, ed ha scelto per l'attribuzione di un punteggio utile solo per quegli incarichi che, oltre ad arricchire la professionalità del dipendente perché "nuovi" rispetto alle funzioni di competenza, sono legittimi perché provengono dal titolare del potere organizzativo e sono coerenti con il proprio modello organizzativo.

2.1.) Gli uffici finanziari di fabbrica.

Al fine di chiarire le ragioni della mancata attribuzione del punteggio richiesto dai ricorrenti per la progressione economica si chiarisce che gli uffici finanziari di fabbrica, che consistono in presidi fissi che possono esser costituiti per ragioni di efficienza e/o economicità presso i depositi fiscali per lo svolgimento dell'istituzionale attività di vigilanza fiscale demandata all'Agenzia, non solo non costituiscono "uffici periferici", come sostenuto da controparte, ma nemmeno più modestamente, articolazione interna degli Uffici.

E' incontestabile infatti che nei diversi atti organizzativi che si sono succeduti nel corso del tempo a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, gli uffici finanziari di fabbrica non sono mai stati previsti quali articolazione organizzativa interna delle strutture periferiche, né, a maggior ragione, uffici territoriali.

Né l'attribuzione degli incarichi di cui trattasi ha comportato, come invece sostenuto da controparte, lo svolgimento da parte dei deducenti di attività ulteriori rispetto a quelle d'ufficio. Invero l'attività svolta dai ricorrenti non si differenzia dalla normale attività del funzionario doganale assegnato ad un ufficio (ora Area) tecnica dell'Agenzia, come si evince dalla descrizione delle attività di competenza dei funzionari di terza area contenute nell'allegato "A" del vigente CCNL del 28 maggio 2004 (doc. 20) e nell'Accordo del 31 marzo 2009 sulla declaratoria dei profili professionali (doc. 21).

Lo svolgimento dell'incarico di responsabile di un ufficio finanziario di fabbrica non comporta alcuna responsabilità di direzione in capo ai funzionari nominati per l'ovvio motivo che gli uffici finanziari di fabbrica non costituiscono strutture autonome dell'Agenzia, ed i funzionari ivi assegnati non svolgono funzioni delegate ma rispondono, come tutti i funzionari, del loro operato al Direttore della struttura periferica.

L'incarico di cui trattasi pertanto non risponde ai requisiti previsti dal bando, perché non conforme al modello organizzativo dell'Agenzia e non comporta lo svolgimento di funzioni aggiuntive.

Per questi motivi la deducete ha legittimamente non valutato i suddetti incarichi nell'ambito della procedura di progressione economica.

2.2). Il modello organizzativo dell'Agenzia.

In via preliminare si premette che la corrispondenza dell'incarico al modello organizzativo in uso evita la proliferazione di servizi e/o attività non coerenti con la soluzione organizzativa adottata, e diminuisce il rischio di scelte organizzative non razionali e funzionali al raggiungimento degli scopi istituzionali e degli indispensabili obiettivi di efficacia ed efficienza assegnati alle pubbliche amministrazioni. L'adozione di modelli organizzativi uniformi, riduce inoltre il rischio di compromissione della trasparenza nella determinazione dei ruoli organizzativi dell'Agenzia.

Allo scopo di assicurare i suesposti principi nonché l'efficiente raggiungimento dei compiti assegnati, l'Agenzia ha precisato la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

L'organizzazione e il funzionamento di questa resistente Amministrazione sono attualmente contenute nel Regolamento di Amministrazione, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, e negli atti istitutivi degli Uffici delle Dogane. Per il periodo antecedente all'istituzione dell'Agenzia lo schema organizzativo è rinvenibile nel D.Lgs. n. 105 del 26/4/1990 e successivi D.M. di attuazione.

71
2

Gli articoli dal 12 al 16 del citato D.Lgs. n. 105, indicavano l'articolazione periferica dell'allora Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, dipendente del Ministero delle Finanze (doc. 22).

L'organizzazione, di tipo piramidale, prevedeva una Direzione Compartimentale - comparabile all'odierna Direzione interregionale- le Circoscrizioni (gli attuali Uffici delle Dogane), le Dogane (strutture assenti nell'odierno modello) e gli Uffici tecnici di Finanza (c.d. U.T.F.), competenti in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

L'organizzazione degli U.T.F., strutture conferenti alcuni degli incarichi di cui trattasi, era indicata nell'art. 3 del DM del 6/10/1995 (doc. 23) e prevedeva l'articolazione in specifici uffici e servizi, quest'ultimi incrementabili dal Direttore dell'U.T.F., dietro assenso del Direttore Compartimentale competente.

Come si ricava agevolmente dalla lettura della disposizione in argomento gli uffici finanziari di fabbrica non erano previsti quale articolazione interna della struttura.

Istituita l'Agenzia delle Dogane con decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 ed adottato il relativo Regolamento di amministrazione, l'organizzazione di questa resistente muta.

L'Agenzia si articola in uffici centrali e regionali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in uffici locali con funzioni operative. L'art. 7 del Regolamento in argomento (doc. 24), ripartisce gli Uffici delle dogane, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti, ed eventualmente in Sezioni Operative Territoriali, suddivisione riprodotta nella Determinazione di istituzione dell'Ufficio delle Dogane di Ravenna (doc. 25).

Anche in questa occasione, gli uffici finanziari di fabbrica non costituiscono ulteriore suddivisione della struttura organizzativa dell'Agenzia.

Né l'attribuzione dell'incarico di responsabile di uffici finanziari di fabbrica, disposta con ordini di servizio dai Responsabili degli U.T.F. prima, e dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane poi, può esser ritenuta una variazione implicita al modello organizzativo della struttura, posto che le modifiche allo schema organizzativo sono possibili solo "con provvedimento del Direttore

regionale, interregionale o provinciale competente...o, per il periodo antecedente alla soppressione dell'U.T.F.; "... dietro assenso del Direttore Compartimentale competente...".

Invero, i Direttori delle strutture territoriali hanno, molto semplicemente, suddiviso il lavoro d'ufficio in ulteriori servizi, allo scopo di ottimizzare le attività da svolgere, senza tuttavia modificare lo schema organizzativo in essere e, circostanza più importante, senza che in capo al soggetto nominato responsabile dell'istituto servizio possa esser attribuita maggiore responsabilità rispetto a quella tipica.

Solo l'attribuzione dell'incarico di responsabile di una articolazione interna comporta ulteriori e maggiori responsabilità rispetto a quelle "comuni" a tutti i dipendenti dell'Agenzia. Il responsabile dell'articolazione interna ha infatti la responsabilità di coordinare e dirigere il personale dell'Area a lui assegnata, nonché di distribuire, in maniera efficiente ed efficace il carico di lavoro tra i dipendenti.

A fronte di siffatte maggiori responsabilità la resistente riconosce, in sede di progressione di carriera, l'attribuzione di un punteggio utile ai fini dell'ambito miglioramento economico.

Concludendo l'Agenzia ha legittimamente omesso di valutare gli incarichi di cui si discute perché non conformi al bando di concorso.

2.3.) L'incarico di responsabile verifiche tecniche/amministrative -unità controllo accise e responsabile servizio bilanci energetici e controlli.

Per quanto concerne gli incarichi di responsabile verifiche tecniche/amministrative - unità controllo accise e responsabile servizio bilanci energetici e controlli svolti dal dipendente Scarpati, l'Amministrazione non ha attribuito il punteggio domandato perché relativo ad incarichi di servizio che rientrano nella normale attività dell'Ufficio Verifiche e Controlli come risulta chiaramente dalla nota prot. 12581 del 27/11/2006 di istituzione dell'Ufficio delle Dogane di Ravenna (cfr.doc. 25, pag. 5).

L'Agenzia dunque, anche in questo caso, in conformità alle prescrizioni contenute nel bando di concorso, ha legittimamente decurtato il punteggio dichiarato dal ricorrente.

3. TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPOSTO AI RICORRENTI.

Secondo parte avversa la conferma della coerenza degli incarichi di cui si controverte con quanto previsto nel bando sarebbe rinvenibile nella corresponsione, in favore dei deducenti, "dell'indennità di responsabilità di direzione di II fascia" nell'ambito del Fondo per le politiche di sviluppo; riconoscimento implicito dell'attività di direzione svolta dagli istanti.

Invero la responsabilità di direzione di articolazioni amministrative indennizzabili mediante il Fondo in argomento, sono solo quelle individuate dall'art. 22 del CCNI (doc. 27), vale a dire:

- *Capo Ufficio di Staff e Capi Area degli Uffici delle dogane con diversa gradazione fra le stesse;*
- *Capi SOT e capi SOLC con almeno 10 dipendenti;*
- *Capi Ufficio di diretta collaborazione dei Direttori Regionali;*
- *Capi uffici dipendenti da Aree centrali con almeno 10 dipendenti...".*

E' di tutta evidenza pertanto che l'Amministrazione non avrebbe potuto riconoscere, neanche in via esclusivamente economica, questa indennità in favore degli astanti. D'altronde come è stato innanzi chiarito i deducenti, pur svolgendo attività complesse, non hanno alcuna responsabilità di direzione.

In realtà i ricorrenti hanno sempre percepito l'indennità di cui al successivo articolo 23 del CCNI prevista per le "attività particolarmente gravose" (doc. 27).

La summenzionata disposizione contiene infatti una elencazione non tassativa delle attività particolarmente gravose da remunerare in sede di Budget d'ufficio e ricomprende tutte quelle attività che "...comportano, da parte degli addetti, specifica professionalità in campo giuridico-amministrativo e/o tecnico... ". E' inoltre fatta salva la possibilità che nell'ambito della contrattazione locale le

parti possano individuare ulteriori attività operative da remunerare nei limiti delle risorse assegnate come budget d'ufficio.

In altri termini l'Agenzia ha indicato nell'articolo 22 del CCNI quelle attività che devono essere necessariamente remunerate con il budget d'ufficio, in considerazione delle particolari responsabilità ad esse connesse, ed ha rimesso alla contrattazione locale la possibilità, qualora residuano fondi, di individuare ulteriori posizioni meritevoli di essere premiate. Ed è proprio in tale ambito che ai deducenti è stata corrisposta l'indennità "*di responsabilità di direzione di II fascia*".

Concludendo, l'Agenzia non ha contraddittoriamente remunerato il servizio prestato dai ricorrenti perché attività comportante responsabilità di direzione di articolazioni amministrative, ma perché attività gravosa.

A nulla vale l'obiezione avanzata dai deducenti circa il positivo riconoscimento dei titoli di cui si controverte nella precedente procedura di progressione economica della terza Area da F3 a F4.

In via di seconda subordinata infatti gli istanti Foresta e Scarpati chiedono il riconoscimento dei titoli già valutati positivamente nella procedura di progressione economica indetta con bando prot. 14851/RI/2010, contenente disposizioni identiche a quello odierno.

E vale a dire, al dipendente Foresta punto 1 per gli incarichi di responsabile dell'ufficio finanziario presso la CAVIRO, la VILLAPIANA SPA, la MAZZARI SPA e la DISTER SPA.

Al Sig. Scarpati 0,25 centesimi di punto per l'incarico di responsabile dell'ufficio finanziario presso la POLIMERI EUROPA SPA e 0,50 per gli incarichi di responsabile verifiche tecniche e responsabile servizio bilanci energetici e controlli.

Al riguardo non può che obiettarsi che ogni procedura di progressione economica è autonoma rispetto alle precedenti e che, in ogni caso, la positiva valutazione degli incarichi in argomento non ha comportato il riconoscimento della progressione economica.

4. SULLA MODALITA' DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO.

Nei casi di denegata e non riconosciuta ipotesi in cui le pretese dei deducenti trovassero accoglimento, andrebbe comunque decurtato dal punteggio domandato quello relativo all'incarico identico dal punto di vista oggettivo che " *..può esser valutato solo una volta, a prescindere dall'eventuale reiterata attribuzione dello stesso con più provvedimenti amministrativi*" (cfr. circolare interpretativa prot. n. 117427 del 13 settembre 2010 doc. 19).

Pertanto, poiché l'incarico reiterato nel tempo presso il medesimo deposito fiscale deve esser conteggiato solo una volta, al deducente Foresta per l'incarico di responsabile dell'ufficio finanziario svolto negli anni presso la CAVIRO/Villapiana S.p.a andrebbe attribuito il punteggio di 0,25 centesimo di punto e non di 0,50 come dichiarati, mentre per l'incarico di responsabile dell'ufficio finanziario svolto presso la MAZZARI SPA il punteggio spettante sarebbe di 0,25 e non di 0,50, con un punteggio complessivo di 31,75.

Medesimo discorso vale anche per il ricorrente Scarpati, i ripetuti incarichi di responsabile dell'ufficio finanziario presso l'ALMA PETROLI comporta un punteggio complessivo di 0,25 centesimi di punto e non punti 1, per con un punteggio totale di 32,50.

Al dipendente Zarrillo per il servizio prestato presso la MAZZARI SPA spetta un punteggio di 0,25 in luogo di 0,75 dichiarati e, per gli incarichi eseguiti presso la DISTER un punteggio di 0,25 invece dei 0,50 autocertificati, per un punteggio totale di 31,75.

Per tutto quanto sopra esposto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche, in persona del Direttore Interregionale pro tempore, rassegna le seguenti conclusioni.



CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:

- in via del tutto preliminare, ordinare l'integrazione del contraddittorio;
- in via principale rigettare il ricorso dichiarando infondate in diritto e/o non provate in fatto tutte le avverse domande;
- in caso di rigetto del ricorso, condannare il ricorrente a rimborsare le spese del presente giudizio, i diritti e gli onorari, ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.;
- nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – del ricorso, disporre la compensazione delle spese.

In via istruttoria si ritiene che la causa possa essere decisa senza ulteriore attività istruttoria visto che la documentazione prodotta e la normativa dimostrano *per tabulas* l'infondatezza delle pretese attoree.

Si allega:

1. Determinazione direttoriale prot. n. 2662 del 4 febbraio 2014;
2. Determinazione direttoriale prot. n. 29524/2014;
3. Copia domanda di partecipazione del dipendente Foresta;
4. Copia domanda di partecipazione del dipendente Zarrillo;
5. Copia domanda di partecipazione del dipendente Scarpati;
6. Copia istanze di accesso agli atti formulate dai ricorrenti;
7. Copia verbale di accesso del lavoratore Foresta;
8. Copia verbale di accesso del lavoratore Zarrillo;
9. Copia verbale di accesso del lavoratore Scarpati;



10. Determinazione direttoriale prot. n. 5554/RI;
11. Copia istanza del lavoratore Scarpati del 3/3/2015;
12. Copia istanza del lavoratore Scarpati del 6/3/2015;
13. Copia istanza del lavoratore Scarpati del 31/12/2014;
14. Copia istanza del 17/3/2015 del lavoratore Scarpati;
15. Copia nota prot. n. 9432 del 24/3/2015;
16. Copia domanda di accesso del 20/4/2015 del dipendente Scarpati;
17. Copia verbale di accesso del 8/5/2015;
18. Determinazione direttoriale prot. n. 18173/RI;
19. Copia circolare interpretativa prot. n. 117427 del 13/9/2010;
20. Copia allegato "A" del vigente CCNL del 28/5/2004;
21. Copia dell'Accordo del 31/3/2009 sulla declaratoria dei profili professionali;
22. Copia articoli 12-16 del D.Lgs. n. 105 del 26/4/1990;
23. Copia dell'art. 3 del DM del 6/10/1995;
24. Copia dell'art. 7 del Regolamento di Amministrazione;
25. Copia dell'atto istitutivo dell'Ufficio delle Dogane di Ravenna;
26. Copia dell'articolo 22 del CCNI;
27. Copia dell'articolo 23 del CCNI.



Il Direttore Interregionale
Dott. ing. Sergio Cjardiello

Copia conforme al suo originale
Ravenna, 29.01.16

IL CANCELLIERE
L'Assistente giudiziario F2
MIRIA GASPERINI